Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 ottobre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 agosto 1946, n. 237.

Attribuzioni dei Provveditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866;
Visto il regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163;
Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli organi provinciali dell'Amministrazione dell'istruzione elementare sono: il Provveditore agli studi e, secondo le competenze fissate dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio scolastico e il Consiglio di disciplina.

Art. 2.

Il Provveditore agli studi sovraintende personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici e dei direttori didattici all'insegnamento elementare pubblico e privato; bandisce in base alle disposizioni impartite dal Ministro i concorsi magistrali; approva le relative graduatorie; provvede alle nomine e ai trasferimenti dei maestri; decide, con provvedimento definitivo, sui loro ricorsi contro i certificati di servizio e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; dispone, nei casi gravi ed urgenti, la chiusura delle scuole; nomina d'accordo col Prefetto, commissari per indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi verso la scuola; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Sono però soggetti a ratifica del Ministero e debbono essere presi su conforme avviso del Consiglio scolastico provinciale, i provvedimenti relativi alla nomina senza concorso nei casi previsti dalla legge ed alla riassunzione in servizio di insegnanti elementari.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 4 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866 ed ogni altra disposizione contraria e comunque non compatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 238.

Demolizione dei ricoveri antiaerei privati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 10 giugno 1937, n. 1527;
Visto il regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I ricoveri privati costruiti esclusivamente con materiale dei privati, ai sensi del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, possono essere rimossi.

Per quelli costruiti con l'impiego di materiali somministrati dallo Stato, a' termini dell'art. 5 del decreto stesso, la rimozione è subordinata all'autorizzazione del sindaco.

Art. 2.

I ricoveri privati eseguiti in tutto od in parte dai Comuni, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, possono essere rimossi, previo il rilascio del certificato di collaudo dei ricoveri stessi, a cura dell'Amministrazione appaltante.

Art. 3.

I materiali di proprietà dello Stato impiegati per la costruzione dei ricoveri privati di cui all'articolo precedente e quelli che siano stati somministrati dallo Stato a' termini dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, verranno, all'atto della demolizione dei ricoveri, presi in consegna dal Ministro per i lavori pubblici, il quale, attraverso i Provveditorati regionali delle opere pubbliche, ne disporrà l'utilizzazione in opere di ricostruzione nelle località maggiormente colpite dalla guerra.

I Provveditorati regionali delle opere pubbliche potranno provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei ricoveri privati previsti agli articoli 1, comma secondo, e 2 precedenti.

Art. 4.

Il proprietario del fabbricato che, successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, demolirà il ricovero in deroga alle norme previste agli articoli 1, comma secondo, e 2, è punito con l'ammenda da lire 5000 a L. 20.000.

Salve le disposizioni del comma precedente, qualora, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, il proprietario del fabbricato non abbia curata la conservazione dei materiali di cui al primo comma dell'art. 3 o li abbia trasferiti a terzi, è tenuto a risarcire lo Stato del valore dei materiali da questo forniti ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39. Tale valore sarà calcolato ai prezzi del mercato al momento in cui verrà constatata la trasgressione.

Il Prefetto notifica, all'uopo, al proprietario interessato, l'importo del valore dei materiali, dandone comunicazione al Ministero dell'interno.

Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, il proprietario può far ricorso al Ministero dell'interno, che decide in via definitiva.

Trascorso tale termine o deciso il ricorso, la somma dovuta viene recuperata con le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni.

Art. 5.

Il regio decreto 24 settembre 1936, n. 2121 ed il regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, sono abrogati.

Le spese anticipate dal Ministero dell'interno attraverso i Comuni per la costruzione dei ricoveri privati ai sensi degli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 39, restano per intero a carico dello Stato.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO — ROMITA — MORANDI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1946.

Nomina del commissario per i servizi amministrativi del Senato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Presidenziale 6 settembre 1946, n. 117, concernente la nomina di un commissario per i servizi amministrativi del Senato;

Decreta:

Il presidente di sezione del Consiglio di Stato dottor Raffaele Montagna è nominato commissario per i servizi amministrativi del Senato.

Per lo svolgimento del predetto incarico, il commissario eserciterà le attribuzioni già spettanti al Presidente ed al Consiglio di presidenza del Senato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1946

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 341. — MASSIMO

(3220)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1946.

Determinazione della misura dei diritti per il rilascio di certificati di iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1939, n. 1886, istitutiva dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, che demanda al Ministro per le finanze di determinare con propri decreti la misura dei diritti da corrispondere a favore dell'Erario per il rilascio dei certificati di iscrizione all'Albo stesso;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1940, n. 5106;

Decreta:

A decorrere dal 15 novembre 1946, la misura dei diritti dovuti dagli interessati per il rilascio del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo è determinata in lire duecento, da versare in Tesoreria in conto entrate eventuali e diverse.

Roma, addì 20 ottobre 1946

(3231) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa popolare di Roma

Nella seduta tenuta il 18 settembre 1946 dal Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa popolare di Roma, l'avvocato Giovanni Ozzo è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(3216)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa agricola fra ex combattenti comacchiesi, con sede in Comacchio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 settembre 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Ferrara in data 14 marzo 1946, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola fra ex combattenti comacchiesi, con sede in Comacchio, e alla nomina del dott. Edmondo Brighenti a commissario della Cooperativa stessa.

(3217)

Nomina del commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra partigiani, reduci deportati e combattenti della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 settembre 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Ravenna in data 7 settembre 1946, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro fra partigiani, reduci deportati e combattenti della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, ed alla nomina del dott. Fernando Casadei Lelli a commissario della Società stessa.

(3218)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario straordinario del Consorzio idraulico del torrente Grigna, con sede in Bienno.

Con decreto del Capo Provvisorio dello Stato, 23 agosto 1946, n. 1101, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1946, registro n. 7, foglio n. 329, è stato confermato lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Grigna, con sede in Bienno, ed il dottor ing. Franco Apollonio è stato nominato commissario straordinario del Consorzio stesso con i poteri di tutti gli organi consorziali, compresi quelli dell'assemblea.

(3215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di fisiologia umana e di anatomia ed istologia patologica, presso l'Università di Ferrara, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Ferrara, sono vacanti le cattedre di fisiologia umana e di anatomia ed istologia patologica, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside dell'anzidetta Facoltà, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3199)

Vacanza della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3200)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca della graduatoria di merito del concorso per titoli a 650 posti di volontario nel ruolo di gruppo B delle Dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane), approvata con decreto Ministeriale 7 giugno 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1940, col quale venne indetto un concorso per titoli a 650 posti di volontario di gruppo *B* nell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette;

Visto l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, in conseguenza del quale il numero dei posti è stato ridotto alla metà;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1943, registro n. 11 Finanze, foglio n. 310, col quale venne approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Ritenuta la inopportunità di procedere alla nomina dei vincitori del suddetto concorso, sulla base della graduatoria di cui sopra, atteso che sulla formazione di essa hanno influito preferenze e punteggi per titoli fascisti e demografici;

Considerato che occorre, quindi, procedere alla revoca del citato decreto Ministeriale 7 giugno 1943;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 7 giugno 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a 650 posti di volontario di gruppo *B* nell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette, bandito con decreto Ministeriale 30 aprile 1940.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà provveduto alla ricostituzione della Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla compilazione della nuova graduatoria, previa eliminazione delle preferenze e punteggi attribuiti ai candidati forniti di cosidette benemerenze fasciste e demografiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Registro Finanze n. 5, *foglio n.* 208. — LESEN

(3229)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.